



D'AMMASSA & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

AVV. GIOVANNI D'AMMASSA
AVV. ANDREA MARCO RICCI, PH.D.
AVV. ANDREA MICHINELLI

OF COUNSEL

AVV. ALESSANDRA FIUMARA
AVV. CARLO SALA
Diritto Industriale
AVV. GIUSEPPE VACIAGO
Diritto Penale

**AL VIA IL PATENT BOX: UN INCENTIVO FISCALE A VANTAGGIO DELLA PROPRIETÀ
INTELLETTUALE**

Avv. Andrea Michinelli – a.michinelli@dammassa.com

Siete imprenditori titolari di beni immateriali come marchi, brevetti e software? È il momento giusto allora per usufruire di un particolare vantaggio fiscale, battezzato “**Patent Box**”, in vigore con l. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015). Vista la scarsità di simili opportunità nel nostro Paese, l'occasione è cruciale.

Di seguito schematizziamo i punti chiave della disciplina, al fine di fornire informazioni di massima e poter comprendere se si può applicare alla propria realtà. Vista l'applicazione “tecnico-fiscale” del Patent Box, è comunque fondamentale rivolgersi a un tributarista o commercialista il più possibile esperto del settore, così da applicare correttamente lo strumento di legge e valutare se, comunque, il regime opzionato sia di effettivo beneficio per la propria realtà d'impresa (es. mediante stima del valore dei beni, possibili combinazioni delle attività d'impresa, opportunità del *Ruling*, fattibilità di un efficiente *tracking*, ecc.).

1. COS'È

Si tratta di un regime di tassazione agevolata sui redditi d'impresa (**IRES** e **IRAP**) da sfruttamento dei beni intangibili che va espressamente **opzionato** presso l'Agenzia delle Entrate, rispettando le procedure previste. È dunque un incentivo di detassazione per chi investe in ricerca e sviluppo di tali beni e fa crescere gli investimenti innovativi (volendo anche evitare il trasferimento dei beni IP a società estere dalla tassazione agevolata). Si può summare ad altri incentivi fiscali (ad es. start-up).

2. DA QUANDO

Decorrenza per i periodi d'imposta successivi al 31 dicembre 2014. Di fatto, **dal 2015**.

3. SOGGETTI

a) Possono usufruirne imprese **commerciali/industriali** (anche individuali):

- residenti
- non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato (purchè residenti in Paesi convenzionati per la doppia imposizione fiscale; non Paesi black-list)
- oggetto di operazioni straordinarie (fusione, scissione, conferimento d'azienda), con subentro del dante causa al regime d'opzione

Anche se al momento dell'opzione l'impresa non sa ancora valutare se ricorrono tutti i presupposti necessari.

Non possono fruirne: società semplici, enti non commerciali, associazioni (anche professionali), imprese soggette a procedure concorsuali.



b) L'impresa deve - in aggiunta - svolgere **attività di ricerca e sviluppo (R&S)** volta alla crescita, mantenimento e accrescimento di valore degli stessi beni immateriali (vi rientrano: le attività di presentazione e promozione; di anticontraffazione e di consulenza per la tutela in materia, come quella ottenibile da professionisti legali, commercialisti, consulenti IP, ecc.).

4. OGGETTO

a) I **beni intangibili** non possono essere di qualsivoglia tipologia, devono rientrare rigorosamente tra i seguenti:

• Software protetto dal diritto d'autore (v. art. 2 n. 8 l. 633/1941)
• Brevetti industriali concessi/in corso di concessione (v. artt. 45 ss. D.Lgs. 30/2005)
• Marchi registrati/in corso di registrazione (v. artt. 7 ss. D.Lgs. 30/2005), in particolare <u>di prodotto</u>
• Disegni e modelli registrati/in corso di registrazione (v. artt. 31 ss. D.Lgs. 30/2005, art. 2 n. 10 l. 633/1941)
• Know-how (informazioni aziendali segrete, anche commerciali o scientifiche, v. artt. 98-99 D.Lgs. 30/2005), in particolare oggetto di <u>accordi di riservatezza o policy aziendale</u>

Tali beni possono essere utilizzati direttamente dall'impresa o concessi in licenza d'uso a terzi.

Oltretutto marchi e brevetti rientrano nella disciplina anche se allo stato di mera domanda presso gli uffici di registrazione.

b) Circa invece al **reddito** derivante (es. royalties o quanto determinato in sede di *Ruling*), si dovrà scomputare dal reddito d'impresa complessivo quello concernente lo sfruttamento dei soli beni immateriali ammessi (più facile in caso di ramo d'azienda *ad hoc*). Qualora si accerti una **perdita** in merito allo sfruttamento dei beni immateriali, si rinverranno gli effetti dell'opzione agli esercizi successivi (se positivi), mediante computo delle perdite a riduzione del reddito agevolabile.

Può essere esercitato solo per alcuni dei beni immateriali detenuti, a scelta del contribuente, non per forza tutti quelli presenti in portafoglio IP.

5. EFFETTI - DURATA

Si ottiene l'**esclusione dalla tassazione di una quota del reddito derivante dall'utilizzo** dei beni ammessi. Tale quota ammonta al **50%** (per il 2015 però corrisponde al 30%, per il 2016 al 40%).

In caso di licenze di sfruttamento a terzi, il reddito è dato dai **canoni di licenza**, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti di competenza del periodo d'imposta.

Figura inoltre **una detassazione delle plusvalenze da vendita dei beni** pari al 90%, purchè quanto incassato venga reinvestito in R&S di beni immateriali entro il secondo periodo di imposta successivo.

La durata dell'opzione, una volta esercitata, è di **5 esercizi d'imposta**.

Non è revocabile. È rinnovabile.

6. CAUTELE

Va adottato preferibilmente un **controllo di gestione** (cd. sistema di *tracking*) che palesi - per ogni bene - il riferimento chiaro, diretto e univoco tra costi di R&S (accuratamente contrattualizzati), i beni prodotti e i relativi redditi di sfruttamento. Secondo alcuni, è

possibile anche una valutazione unitaria dei beni che siano strettamente interconnessi tra loro, così da semplificare le procedure (ad es. valutando i beni sulla base del settore di attività o merceologico).

Sarà obbligatorio presentare **istanza di Ruling internazionale** (ovvero domanda preventiva per determinare il reddito agevolabile, ex art. 8 D. L. 269/2003) all’Agenzia delle Entrate in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali, ad es. mediante riferimenti al *transfer pricing* o a sfruttamenti affini pregressi; è invece facoltativa in caso di uso indiretto degli stessi (es. licenze a terzi) o di plusvalenze da cessione dei beni. Per le PMI (cioè con fatturato inferiore ai 50 milioni di euro) sarà prevista una modalità semplificata di *Ruling*.

7. PROVVEDIMENTI E SITI DA CONSULTARE

Per agire correttamente, si visioni con attenzione quanto segue:

1.	<u>Legge n. 190/2014 (Art. 1, commi 37-45)</u> (http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Regimi+Opzionali/Opzione+per+tassazione+agevolata+beni+immateriali/Normativa+e+prassi/Legge+23+dicembre+2014+Articolo+1/Legge+de+l+23_12_2014+n.+190+.pdf)
2.	<u>Pagina web dedicata dell’Agenzia delle Entrate</u> (http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Regimi+Opzionali/Opzione+per+tassazione+agevolata+beni+immateriali/Informazioni+generali)
3.	<u>Software di compilazione della comunicazione</u> (http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Regimi+Opzionali/Opzione+per+tassazione+agevolata+beni+immateriali/Software+compilazione+tassazione+agevolata+immobili)
4.	<u>Circolare Agenzia Entrate n. 36/E, 1/12/2015</u> (http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/insi/agenzia/agenzia+comunica/comunicati+stampa/tutti+i+comunicati+del+2015/cs+dicembre+2015/cs+01122015+patent+box/185_Com.+st.+Circolare+e+provvedimento+Patent+box+1.12.2015.pdf)
5.	<u>Provvedimento Agenzia delle Entrate 1/12/2015</u> (http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/Provvedimenti/2015/Dicembre+2015+Provvedimenti/Provvedimento+01122015+Patent+box/Provvedimento_01122015_patent_box.pdf)
6.	<u>Modello di opzione per il Patent Box</u> (http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Regimi+Opzionali/Opzione+per+tassazione+agevolata+beni+immateriali/Modello/Modello+tassazione+agevolata+beni+immateriali/Mod_PatentBox.pdf)
7.	<u>Decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico</u> (http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/d.m.-30-luglio-2015.pdf)

Bologna, 2 dicembre 2015.